

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5166 del 20/09/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA GALVANICA PARMENSE SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI TORRILE (PR) VIA ROMAGNOLI, 3 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5388 del 20/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PREMESSO CHE

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con Provvedimento conclusivo del 18/03/2014 prot. n. 2640 (che recepisce l'adozione di AUA rilasciata dalla Provincia di Parma con prot. n. 10835 del 17/01/2014) alla Società GALVANICA PARMENSE DI FANTINI MAURO per lo stabilimento ubicato in comune di Torrile (PR), Via Romagnoli, 3 comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);
- con il Provvedimento Unico rilasciato in data 24/07/2018 Prot. n. 8592 rif pratica SUAP 243/2018 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2946 del 13/06/2018) il SUAP Unione Bassa Est Parmense ha volturato il Provvedimento conclusivo del 18/03/2014 prot. n. 2640 alla Società GALVANICA PARMENSE SRL;

CONSIDERATA:

- l'istanza acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/130766 del 17/07/2024, pervenuta da parte della Società GALVANICA PARMENSE SRL, nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in comune di Torrile (PR), Via Romagnoli, 3, *per la modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR n. 59/2013, rilasciata dal SUAP con Provvedimento unico del 18/03/2014 prot. n. 2640 e smi, in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- la completezza fornita dalla Ditta ed acquisita a protocollo Arpae PG/2024/133911 del 22/07/2024, richiesta da Arpae SAC con nota PG/2024/131243 del 17/07/2024;
- l'istanza alla data del 22/07/2024 risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con prot. n. PG/2024/133975 del 22/07/2024 è stato comunicato alla Società GALVANICA PARMENSE SRL l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO INOLTRE:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto "*Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.*" in cui si legge "*...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...*";

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- la Ditta dichiara che in merito *“agli scarichi idrici e al ciclo produttivo resta invariato rispetto a quanto descritto nella AUA vigente”*;
- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a prot. Arpae n. PG/2024/133911 del 22/07/2024 ha trasmesso *“i due valori bollati da Euro 16,00 debitamente annullati, relativi all'istanza e al provvedimento finale (..) Marca da Bollo 2 Cpdice 01230350596266”*;

VISTA:

- la relazione tecnica di Arpae ST PG/2024/169428 del 20/09/2024 depositata agli atti, fornita a seguito di richiesta di Arpae SAC prot. n. PG/2024/139232 del 30/07/2024;

CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera;

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento unico del 18/03/2014 prot. n. 2640 e smi;
2. l'attività industriale prevede **“trattamenti superficiali su metalli”**;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. è stata dichiarata la dismissione delle emissioni E7 ed E14
8. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla *modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per i motivi sopra riportati, **l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento** prot. n. 10835 del 17/01/2014, volturato dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2946 del 13/06/2018 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con provvedimento conclusivo del 18/03/2014 prot. n. 2640, successivamente volturato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense dal Provvedimento Unico rilasciato in data 24/07/2018 Prot. n. 8592 rif pratica SUAP 243/2018 alla Società GALVANICA PARMENSE SRL, nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in comune di Torrile (PR), Via Romagnoli, 3, relativo all'esercizio dell'attività di "trattamenti superficiali su metalli", **mantenendone invariata ogni altra parte, limitatamente ai seguenti titoli abilitativi** come da istanza pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento** prot. n. 10835 del 17/01/2014, volturato dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2946 del 13/06/2018 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con provvedimento conclusivo del 18/03/2014 prot. n. 2640, successivamente volturato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense dal Provvedimento Unico rilasciato in data 24/07/2018 Prot. n. 8592 rif pratica SUAP 243/2018:

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E11 caldaia a metano produzione vapore linee trattamento (pot.140 kW)

EMISSIONE E3 Bruciatore forno essiccazione a metano vernice a polvere (ex linea cataforesi) (pot.29 kW) rif.linea III

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

Linea I - Cromatura – nichelatura metalli.

- 1 – 2 postazione di carico e scarico pezzi da trattare;
- 3 forno asciugatura;
- 4 vasca aspirata del volume di 2540 litri per lavaggio di risciacquo con acqua riscaldata;
- 5 – 6 – 7 vasche del volume di 2540 litri cad. per lavaggio di risciacquo con acqua a T ambiente;
- 8 vasca aspirata di primo lavaggio recupero cromo del volume di 2540 litri per lavaggio di risciacquo con acqua a T ambiente;
- 9 vasca aspirata di cromatura decorativa del volume di 3260 litri contenente soluzione acquosa di acido cromico a 220 g/l e acido solforico a 2.2 g/l alla temperatura di 25-30°C;
- 10 vasca del volume di 2540 litri per lavaggio di risciacquo con acqua a T ambiente;
- 11 vasca aspirata polmone sgrassatura del volume di 2540 litri contenente soluzione acquosa di prodotto specifico a 50-100 g/l a temperatura ambiente;
- 12 vasca del volume di 2540 litri per lavaggio di risciacquo con acqua a T ambiente;
- 13 vasca aspirata polmone sgrassatura del volume di 2540 litri contenente soluzione acquosa di prodotto specifico a 50-100 g/l a temperatura ambiente;
- 14 vasca aspirata sgrassatura elettrolitica in fase anodica del volume di 2540 litri contenente soluzione acquosa di prodotto specifico a 50-100 g/l alla temperatura di 30-40°C;
- 15 vasca aspirata sgrassatura elettrolitica in fase catodica del volume di 2450 litri contenente soluzione acquosa di prodotto specifico alla concentrazione di 50-100 g/l alla temperatura di 30-40°C;
- 16 – 17 vasche del volume di 2540 litri cad. per lavaggio di risciacquo con acqua a T ambiente;
- 18 – 19 vasche di lavaggio statico del volume di 2540 litri cad. contenenti acqua a temperatura ambiente;
- 20 vasca del volume di 2540 litri per lavaggio di risciacquo con acqua a T ambiente;
- 21 vasca di recupero nichel del volume di 2540 litri a T ambiente. La soluzione è impiegata per il rabbocco periodico delle vasche;
- 22 – 23 – 24 – 25 vasche aspirate di nichelatura lucida del volume totale di 12540 litri contenenti soluzione acquosa di nichel solfato a 250 g/l, nichel cloruro a 70 g/l, ac. borico a 40 g/l e livellante a 1 cc/l alla temperatura di 50-55°C;
- 26 – 27 vasche aspirate di nichelatura semilucida del volume totale di 6270 litri contenenti soluzione acquosa di nichel solfato a 220 g/l, nichel cloruro a 50 g/l, ac. borico a 40 g/l e livellante a 8 cc/l alla temperatura di 50-55°C.

Emissione n.	E01
Denominazione	Abbattitore Linea "1" (cromatura-nichelatura metalli)
Fasi/macchine convogliate all'emissione	4. v. lavaggio (2.500x700x1.450) con

	<p>acqua riscaldata</p> <p>8. v. primo lavaggio di recupero cromo (2.500x700x1.450) con acqua a T amb.</p> <p>9. v. cromatura decorativa (2.500x900x1.450) con ac. cromico 220 g/l e ac. solforico 2.2 g/l a 25-30°C</p> <p>11. v. polmone sgrassatura (2.500x700x1.450) con prodotto specifico a T amb.</p> <p>14-15. v. sgrassatura elettrolitica (2.500x700x1.450) con prod. specif. a 30-40°C</p>
Portata massima e minima tq [Nm ³ /h]	7.000
Durata ore/giorno	8
Durata gg/anno	150
Altezza minima [m]	10
Sez. uscita [m ²]	0,125
Imp. abbattimento	Torre di lavaggio con acqua
Cromo e suoi composti (espressi come Cr) [mg/Nm ³]	0,05
Sostanze acide (esprese come NaOH richiesti per la neutralizzazione) [mg/Nm ³]	5
periodicità controllo	annuale
<p>Note</p> <p>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.</p> <p>La portata, come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.</p>	

Emissione n.	E02a	E2b
Denominazione	Aspirazione Linea "1" (cromatura-nichelatura metalli)	
Fasi/macchine convogliate all'emissione	<p>13. v. polmone sgrassatura (2.500x700x1.450) con prod. specif. a temp. amb.</p> <p>22.+25. nichelatura lucida (2 vasche 2.500x1.730x1.450) con nichel solfato 220 g/l,</p>	<p>26.+27. v. nichelatura semilucida (2.500x1.730x1.450) con nichel solfato 220 g/l, nichel cloruro 50 g/l, ac. borico 30 g/l e prod. spec. a 50-55°C.</p>

	nicel cloruro 70 g/l, ac. borico 40 g/l e prod. spec. a 50-55°C	
Portata minima tq [Nm ³ /h]	6.500	6.500
Durata ore/giorno	8	8
Durata gg/anno	150	150
Altezza minima [m]	10	10
Sez. uscita [m ²]	0,159	0,159
Imp. abbattimento	No	No
Nichel e suoi composti [mg/Nm ³]	0.1	0.1
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O) [mg/Nm ³]	5	5
periodicità controllo	annuale	
Note:		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.		
La portata, come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.		

Linea II - doratura

- 1 stazione di carico e scarico pezzi da trattare;
- 2 forno asciugatura;
- 3 – 4 vasca del volume di 2.065 litri per lavaggio di risciacquo con acqua a T ambiente;
- 5 vasca di recupero oro del volume di 2065 litri contenente acqua a T ambiente;
- 6 vasca oro alcalino del volume di 1.770 litri contenente sodio bicarbonato a 200 g/l e sali d'oro a 1.0 g/l alla temperatura di 35-40°C.

Nessuna emissione collegata alla linea di doratura.

Emissione n.	E05
Emissione disattivata tenuta a disposizione.	

Linea III - decapaggio-stripping

- 1 – 2 vasche aspirate del volume di 450 litri cad. per lavaggio di risciacquo contenente acqua a T ambiente;
- 3 vasca aspirata di decapaggio del volume di 450 litri contenente acido cloridrico al 25 % a 50°C.

Emissione n.	E13
Denominazione	Linea III – decapaggio-stripping)
Fasi/macchine convogliate all'emissione	1 – 2 v. lavaggio (800x800x700) con acqua a T amb. 3 v. decapaggio (800x800x700) con ac. cloridrico al 25% a 50°C
Portata massima e minima tq [Nm ³ /h]	3500
Durata ore/giorno	4
Durata gg/anno	100
Altezza minima [m]	10
Sez. uscita [m ²]	0,071
Imp. abbattimento	Torre di lavaggio a soda
Sostanze acide (espresse come NaOH richiesti per la neutralizzazione) [mg/Nm ³]	5
periodicità controllo	annuale
Note:	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.	
La portata, come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.	

Emissione n.	E04
Denominazione	Forno essiccazione prodotti verniciati a polvere (ex linea cataforesi)
Portata massima tq [Nm ³ /h]	5.500
Durata ore/giorno	6
Durata gg/anno	10
Altezza minima [m]	10
Sez. uscita [m ²]	0,096
Imp. abbattimento	-
Ossido di Carbonio [mg/Nm ³]	-
Ossidi di Azoto (espresi come NO ₂) [mg/Nm ³]	-
Rendimento alla potenza termica nominale [%]	-
Sostanze organiche volatili [mg/Nm ³] (espresse come C organico tot)	30
Note	
I valori di emissione (E04) degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.	

La portata, come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

EMISSIONE E7 - Cabina verniciatura a polvere

EMISSIONE DISMESSA

**EMISSIONE E14 - Bruciatore a metano (25.000 kcal/h) per forno asciugatura linea II doratura
EMISSIONE DISMESSA**

Emissione n.	E15
Denominazione	Manutenzione e finitura pezzi
Fasi/macchine convogliate all'emissione	n. 2 prese su sabbiatrice – n. 1 banco sbavatura – n. 1 mola a colonna
Portata minima tq intero impianto [Nm ³ /h]	4 000
Durata ore/giorno	4
Durata gg/anno	100
Altezza minima [m]	10
Sez. uscita [m ²]	0,025
Imp. abbattimento	Filtro a tessuto
Materiale particellare [mg/Nm ³]	1
periodicità controllo	annuale
Note	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.	
La portata, come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.	

Emissione n.	E17
Denominazione	Cabina di verniciatura a spruzzo
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Applicazione ed essiccamento
Portata minima e massima tq intero impianto [Nm ³ /h]	8 000
Durata ore/giorno	2
Durata gg/anno	200
Altezza minima [m]	10
Sez. uscita [m ²]	0,159
Imp. abbattimento	Filtro a tessuto
Materiale particellare [mg/Nm ³]	3
Sostanze organiche volatili [mg/Nm ³]	30

(esprese come C organico tot)	
periodicità controllo	annuale
Note	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.	
La portata, come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.	

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1, E2a, E2b, E13, E15, E17 debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti scarsamente rilevanti, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Galvanica Parmense s.r.l
Partita IVA/Codice fiscale:	02860260344
Sede legale:	via Romagnoli n.3, Comune di SanPolo di Torrile (PR)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	via Romagnoli n.3, Comune di SanPolo di Torrile (PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	trattamenti superficiale di metalli
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore di consumo 1 :	nichel applicato

Indicatore di consumo 2 :	cromo applicato
Indicatore di consumo 3 :	vernici e solventi
Indicatore di esercizio :	energia elettrica utilizzata [KWh/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	298 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	96,5
Ossidi di azoto (NO _x):	17
Monossido di carbonio (CO):	5
Biossido di carbonio (CO ₂):	61374
Composti organici volatili :	323
Cromo (Cr) e composti:	0,6
Nichel (Ni) e composti:	2,3
Sostanze acide (espresse come NaOH richiesti per la neutralizzazione)	77
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	114

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si

interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Sostanze acide	DM 25/8/2000 ALL.2
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II

dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.”

DI MANTENERE

invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 10835 del 17/01/2014, volturato dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2946 del 13/06/2018 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con provvedimento conclusivo del 18/03/2014 prot. n. 2640, successivamente volturato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense dal Provvedimento Unico rilasciato in data 24/07/2018 Prot. n. 8592 rif pratica SUAP 243/2018;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di **adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento** prot. n. 10835 del 17/01/2014, volturato dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2946 del 13/06/2018 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con provvedimento conclusivo del 18/03/2014 prot. n. 2640, successivamente volturato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense dal Provvedimento Unico rilasciato in data 24/07/2018 Prot. n. 8592 rif pratica SUAP 243/2018 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di **adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento** prot. n. 10835 del 17/01/2014, volturato dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2946 del 13/06/2018 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con provvedimento conclusivo del 18/03/2014 prot. n. 2640, successivamente volturato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense dal Provvedimento Unico rilasciato in data 24/07/2018 Prot. n. 8592 rif pratica SUAP 243/2018.

DI STABILIRE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera;

- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto è trasmesso alla Società GALVANICA PARMENSE S.R.L., al SUAP Unione Bassa Est Parmense, al Comune di Torrile e Ausl Dipartimento Sanità Pubblica per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Elisabetta Ardesi.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2024/26099

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.